



di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale.

A norma dell'art.8 della legge, le etichette e i contrassegni, nella fase antecedente la vendita al dettaglio possono essere sostituiti da documenti commerciali (fattura e/o bolla di consegna).

Si ritiene opportuno, data la complessità della materia, che i Capi degli Uffici Provinciali, nel predisporre i programmi di ispezione diano istruzione ai funzionari incaricati del controllo affinché questo sia attuato nei primi tempi di applicazione della legge con intenti soprattutto chiarificativi pur sempre -ovviamente- nel pieno rispetto del dettato legislativo.

Nell'attesa, pertanto, del perfezionamento del regolamento di esecuzione, si reputa opportuno far presente quanto segue:

- 1) l'etichetta (in tessuto, cartone o altro materiale) può essere applicata al prodotto tessile in qualsivoglia modo;
- 2) allo scopo di consentire la commercializzazione delle giacenze di magazzino, questo Ministero ha ritenuto che le giacenze dei prodotti tessili possono essere etichettate con la denominazione "composizione non determinata" -in sostituzione della composizione fibrosa- facendo seguire nella medesima etichetta, in guisa di indicazione supplementare, la dicitura: "prodotto messo in commercio prima dell'1.1.1976, data di entrata in applicazione della legge n.883";
- 3) i tessuti venduti a metraggio possono non essere muniti di etichetta o contrassegno sulla parte venduta, purchè la pezza sia provvista di etichetta o contrassegno;
- 4) nell'etichetta o nel trassegno può essere omissa il termine "fibra";
- 5) i prodotti tessili coordinati costituiti cioè di due o più parti che costituiscono un insieme di unica fattura e della medesima composizione fibrosa, offerti in vendita e acquistati separatamente, possono essere marcati con una sola etichetta;
- 6) gli articoli per usi tecnici di cui al n.16 dell'allegato alla legge n.883 sono i prodotti tessili previsti alla sezione XI cap.59 nn.14,15,16 e 17 della tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con D.P.R. 26.6.1965, n.723.

Nei casi in cui sia accertata una infrazione punita a norma dell'art.25, comma 1, della legge 883, deve essere redatto verbale contenente le seguenti indicazioni:

- generalità e qualifica del funzionario procedente;
- nome o ragione sociale e ubicazione dell'esercizio e dello stabilimento in cui è stata accertata l'infrazione, nonché le generalità del titolare o del suo rappresentante;
- tipo e qualità dei prodotti tessili offerti in vendita o ceduti;
- eventuali dichiarazioni della persona cui è contestata la infrazione;
- dichiarazione che il verbale è stato letto alla persona alla quale è contestata l'infrazione, che è stato sottoscritto dalla medesima o che la stessa si è rifiutata di sottoscrivere;
- data, luogo e sottoscrizione del verbalizzante e quella dell'interessato.

Il verbale deve essere redatto in triplice originale, di cui uno è consegnato alla persona cui è contestata l'infrazione; uno è trasmesso, senza ritardo, all'Autorità giudiziaria e il terzo è conservato dal funzionario procedente.

Copia del verbale deve essere inviata allo scrivente.

I Capi degli Uffici Provinciali, nell'affidare ai funzionari i compiti ispettivi e di vigilanza richiesti dalla legge, provvederanno a munire gli stessi di apposito documento dal quale risultino: generalità e qualifica del funzionario; ufficio di appartenenza; autorizzazione ad eseguire ispezioni e controlli presso stabilimenti, magazzini, depositi, laboratori, esercizi e punti di vendita, ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sancite dalla legge 26.11.1973, n.883.

Qualora i funzionari ispettivi incontrino resistenza da parte degli operatori industriali e commerciali del settore tessile, si fa presente che ai sensi dell'art.17 della citata legge n.883/1973, i medesimi possono richiedere l'assistenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

A tal fine si pregano i dicasteri degli Interni e delle Finanze, cui la presente, è inviata per conoscenza, di voler intervenire, per la parte di loro competenza, presso le Prefetture e il Comando Generale della Guardia di Finanza affinché i corpi di polizia giudiziaria, da essi dipendenti, diano assistenza quando siano legalmente richiesti.

IL MINISTRO  
*[Handwritten signature]*